

(N. 1859-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga
in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'accordo tripartito firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 ed ora sottoposto al vostro preventivo esame per l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificarlo, l'Italia, la Francia ed il Belgio, compiono un ulteriore passo innanzi nel campo dell'uguaglianza di trattamento e della uniformità legislativa in materia di assicurazioni sociali.

Come è noto fin dal 1948 erano state stipulate tra Francia e Belgio e rispettivamente tra Italia e Francia e tra Italia e Belgio delle

particolari convenzioni bilaterali per disciplinare reciprocamente la suindicata materia.

L'accordo che ci occupa, dopo aver riaffermato il principio già consacrato nelle precedenti convenzioni bilaterali dell'uguaglianza di trattamento da riservarsi da parte degli Stati stipulanti ai loro cittadini e dopo aver posto in evidenza l'alto interesse che i cittadini di ciascuna parte contraente hanno a conservare i vantaggi inerenti alle proprie legislazioni per quanto riguarda le assicurazioni sociali anche se vengano a trovarsi sul terri-

torio di una delle altre parti, stabilisce che le disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali sopra ricordate sono « applicabili ai cittadini di una qualunque delle parti contraenti che sono o sono stati sottoposti alle legislazioni di previdenza sociale di queste parti ».

L'accordo tripartito di cui trattasi è pertanto strettamente legato alle precedenti convenzioni bilaterali stipulate tra i ricordati contraenti. Esso, in sostanza, serve ad estendere l'applicabilità di quanto contenuto nelle convenzioni bilaterali, ma a queste resta connesso tanto che, come stabilisce l'articolo 10 nel comma e) « se una delle convenzioni bilaterali cessa di essere in vigore cessa altresì l'applicabilità del presente accordo ».

Per quanto — come è ovvio — il beneficio dell'accordo ricada su ciascuna delle tre parti contraenti, è chiaro che la parte che maggiormente ne trarrà vantaggio è l'Italia che ha più largo flusso emigratorio negli altri due Paesi.

Onorevoli Senatori, la X Commissione per il Lavoro, l'emigrazione e la previdenza sociale, nella sua riunione del 29 novembre u. s. ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Esortiamo anche voi — per i motivi sopra ricordati — a non negare ad esso la vostra approvazione.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.